

**Marina Cesari**

**Dottore commercialista**

**Revisore legale**



  
**Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili**  
Verona

## **Letture ragionate**

# **Il Codice della crisi di impresa D.L.vo 19 gennaio 2019 n. 14**

---

**Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona**

**VERONA 19 Giugno 2019**

## PROCEDURE A CONFRONTO



## LE NUOVE PROCEDURE: IL CONCORDATO MINORE art 74 - 83

### Soggetti che possono accedere alla procedura

- I debitori di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, **escluso il consumatore** (art. 74 co.1).



#### Art. 2 co. 1 lett. c): definizione puntuale dei soggetti.

- Consumatore;
- Professionista;
- Imprenditore minore;
- Imprenditore agricolo;
- Start-up innovative;
- Ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta e ad altre procedure previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza.

### Caratteristiche della procedura

- I debitori possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, **quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale** (art.74 co.1).
- Al di fuori del caso di cui al punto precedente, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è **previsto l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori** (art. 74 co. 2).
- La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento **anche parziale**, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi (art. 74 co. 3).
- **Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del concordato preventivo** (art. 74 co. 4).

### Modalità di accesso alla procedura

- La domanda è formulata **tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 27 co. 2** (art. 76 co. 1).
- Alla domanda devono essere allegati:
  - una serie di documenti prodotti dal debitore (elencati in seguito);
  - una relazione particolareggiata dell'OCC.
- La domanda è inammissibile se mancano i documenti di cui agli artt. 75 e 76, se il debitore presenta i requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'art. 2, co.1, lett. d), n. 1), 2), e 3), **se è già stato esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per 2 volte** o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 77).

## **LE NUOVE PROCEDURE: IL CONCORDATO MINORE**

---

### **Competenza per materia e per territorio (art. 27)**

- ... è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il **debitore ha il centro degli interessi principali** (art. 27 co. 1).
- **Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:**
  - a) per la persona **fisica esercente attività impresa**, con la **sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale**;
  - b) per la persona fisica **non esercente** attività d'impresa, con la **residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita**. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;
  - c) per la persona **giuridica e gli enti**, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal **registro imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale** o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b) con **riguardo al legale rappresentante** (art. 27 co. 3).

#### **Assistenza legale**

**L'art. 68 co. 1, in merito alla presentazione della domanda, prevede che non sia necessaria l'assistenza di un difensore.**

**Al contrario nulla è indicato per il concordato minore e la liquidazione controllata**

⇒ **art 9 comma 2 CCI**

**L'art. 9 co. 1 Legge 3/2012 prevede unicamente che la proposta di accordo sia depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore.**

## LE NUOVE PROCEDURE: IL CONCORDATO MINORE

---

Documentazione da presentare unitamente alla domanda di concordato minore.

### **Prodotta dal debitore (art. 75 co. 1)**

- a) Il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i 3 anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata.
- b) Una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
- c) L'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute.
- d) Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni.**
- e) La documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

### **Prodotta dall'OCC (art. 76 co. 2)**

- Relazione particolareggiata contenente:
  - a) Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni.**
  - b) Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.**
  - c) Indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.**
  - d) Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
  - e) L'indicazione presumibile dei costi della procedura.**
  - f) La percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori.
  - g) L'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

Non è prevista testualmente l'attestazione sulla fattibilità del piano a differenza di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 Legge 3/2012.

➔ **ma la legge 3/2012 è abrogata ?**

## **LE NUOVE PROCEDURE: IL CONCORDATO MINORE**

---

### **Trattamento crediti privilegiati (art. 75 co. 2 e 3)**

- E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi (art. 75 co. 2).
- Quando è prevista **la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori** (art. 75 co. 3).

## **LE NUOVE PROCEDURE: IL CONCORDATO MINORE**

---

### **Procedimento (art. 78)**

- Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.
- Con il decreto, il giudice:
  - a) dispone la pubblicazione del decreto **nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia** e nel registro imprese se il debitore svolge attività d'impresa;
  - b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
  - c) assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo PEC, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
  - d) *su istanza del debitore***, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

## **LE NUOVE PROCEDURE: IL CONCORDATO MINORE**

---

### **Maggioranza per l'approvazione del concordato minore (art. 79)**

- Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano **la maggioranza dei crediti ammessi al voto**. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. **I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'art. 74 co. 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito** (art. 79 co. 1).
- Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla L. 20 maggio 2016 n. 76, i parenti e affini del debitore entro il quarto grado, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda (art. 79 co. 2).
- In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa (art. 79 co. 3).
- Il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili (art. 79 co. 4).
- Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fidejussori del debitore e obbligati in via di regresso, **salvo che sia diversamente previsto** (art. 79 co. 5).

## LE NUOVE PROCEDURE: IL CONCORDATO MINORE

---

### Omologazione (art. 80)

- Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica **e la fattibilità economica del piano** e il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione (art. 80, co.1).
- Con la sentenza di omologazione, il giudice **dichiara chiusa** la procedura (art. 80 co. 2).
- Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 80 co. 3).
- **Il creditore che ha colpevolmente** determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, **non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore** (art. 80 co. 4).
- Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti (art. 80 co. 5).
- In caso **di frode**, l'istanza di cui al comma 5 può essere proposta **anche da un creditore o dal pubblico ministero** (art. 80 co.6).
- Il decreto è reclamabile ai sensi dell'art. 50 (art. 80 co. 7)

**Non è prevista udienza a differenza di quanto previsto dall'art 10 co, 1 . legge 3/2012.**

## **LE NUOVE PROCEDURE: IL CONCORDATO MINORE**

---

### **Esecuzione del piano (art. 81)**

- L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato (art. 81 co. 1).
- Terminata l'esecuzione, **l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore e, ne autorizza il pagamento** (art. 81 co. 2).
- Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del concordato ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolto il concordato minore, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 82 (art. 81 co. 3).
- Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, **se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso** (art. 81 co. 4).
- **Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo** (art. 81 co. 5).

## **LE NUOVE PROCEDURE: IL CONCORDATO MINORE**

---

### **Revoca dell'omologazione (art. 82)**

- Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, **del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato**, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale **non può essere assunta decorsi 6 mesi dall'approvazione del rendiconto** (art. 82 co. 1).
- L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione (art. 82 co. 2).
- Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca, con sentenza reclamabile ai sensi dell'art. 50, o rigetta la richiesta con decreto motivato (art. 82 co. 3).
- La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede (art. 82 co. 4).

## **LE NUOVE PROCEDURE: IL CONCORDATO MINORE**

---

### **Conversione in procedura liquidatoria (art. 83)**

- In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, **su istanza del debitore**, dispone la conversione in liquidazione controllata (art. 83 co. 1).
- Se la revoca o la risoluzione consegue ad **atti di frode o ad inadempimento**, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche **dai creditori o dal pubblico ministero** (art. 83 co. 2).
- In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'art. 270 (art. 83 co. 3).